

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**Dispositivo n. 39/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 34/TFN-SVE**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);
avv. Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 6 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Città di Campobasso arl (matr. FIGC 913831) contro il calciatore Giulio Sanseverino (n. 10.2.1994 – matr. FIGC 4.195.317) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 247/1 del 7 aprile 2021,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo proposto dalla società SSD Città di Campobasso arl e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione condanna la medesima SSD Città di Campobasso arl a corrispondere al calciatore Giulio Sanseverino l'importo di euro 2.026,94 (duemilaventisei/94).
Spese compensate.
Nulla per il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 6 maggio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia